



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma, 30 maggio 2016

Prot. n.12533

Classifica: 23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

AI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DG per l' Unione Europea – Uff. V – ROMA

AI MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

AI MINISTERO DELL' INTERNO
- Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA

Al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

E p.c.:

All' Ambasciata Svizzera - ROMA

All' Unione Provincie d' Italia
P.zza Cardelli 4
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA

Alla Divisione 6 (Ex MOT 5) - SEDE

Al C.E.D. - SEDE

AI GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglia 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

OGGETTO: Svizzera. Conversione di patenti di guida.

Al fine di agevolare il traffico stradale ed in considerazione della particolare situazione geografica, in data 04 dicembre 2015 è stato firmato l' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida*.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla scrivente Direzione, che il citato Accordo **entrerà in vigore il giorno 11 giugno 2016**.

Considerato che l'11.06.2016 è sabato e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, occorre precisare che le disposizioni contenute nell'Accordo in esame dovranno essere applicate alle domande di conversione (ovvero di duplicato) di patenti svizzere presentate da **lunedì 13 giugno 2016**.

Detto Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 11 giugno 2021.

Si allega pertanto alla presente Circolare il testo del citato Accordo (all. 1).

Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.

Detti allegati tecnici, individuati all'art. 9, sono costituiti da:

- l'elenco "*Modelli di patenti di guida*" che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Svizzera, da ritenere validi ai fini della conversione e riporta anche le immagini degli stessi; per la conversione potranno quindi essere accettate solo le patenti di guida svizzere redatte sui modelli individuati, dall'elenco in questione;
- il *Modello 1*, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per la restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione;
- il *Modello 2*, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per comunicare il rilascio del duplicato della patente di guida oggetto di furto o smarrimento;
- due *Tablelle di equipollenza*, per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;
- elenco delle autorità cantonali svizzere.

Si evidenzia che codesti Uffici della Motorizzazione potranno accettare domande di conversione di patenti svizzere anche in assenza dell'originale delle stesse in quanto smarrite o rubate. Infatti l'art. 5 dell'Accordo contempla la possibilità per ognuna delle Parti Contraenti di procedere all'emissione del duplicato di una patente, rilasciata dall'altra Parte, oggetto di furto o smarrimento.

In tale casistica la domanda presentata a codesti Uffici della Motorizzazione, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere corredata anche con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente svizzera di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere prodotta un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera che dovrà specificare:

- tutti i dati della patente elvetica, necessari al rilascio della patente italiana
- che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi;
- se la patente è stata rilasciata per esami ovvero per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo.

Infatti, ai sensi del citato art. 8, non è possibile accettare richieste di conversione (o duplicato) di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Il rilascio della patente italiana per conversione (o duplicato) della patente svizzera avverrà, senza esami, in conformità alla *I Tabella di equipollenza* che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti svizzere alle categorie di patenti italiane.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (o il duplicato).

La patente svizzera esibita in originale per la conversione non deve essere ritirata all'atto del deposito dell'istanza; può essere trattenuta presso l'Ufficio della Motorizzazione, solo la fotocopia della stessa. Infatti nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il titolare può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente svizzera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano ottenuto per conversione, come previsto dall'art. 10 dell'Accordo.

Sempre nel rispetto di detto art. 10, le patenti elvetiche convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con il sopra indicato *Modello 1*, all'Autorità Centrale svizzera di cui si forniscono di seguito tutti gli elementi necessari all'applicazione dell'Accordo.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade
Divisione Circolazione stradale
Settore Registri dei veicoli e dei conducenti

3003 Berna

Indirizzo e-mail: admas-faber@astra.admin.ch

Nel caso in cui invece il rilascio della patente di guida italiana sia avvenuto per duplicato di una patente elvetica (smarrita o rubata) gli Uffici della Motorizzazione provvederanno ad inviare la prevista comunicazione da redigere sul sopraindicato *Modello 2*, corredata di copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata

Tale comunicazione avverrà preferibilmente tramite posta elettronica.

Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmettono i citati modelli anche in formato word.

Si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni dell'Accordo in esame (relativi sia alla conversione che al duplicato) si applicano a tutte le patenti elvetiche rilasciate sia prima che dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano (art. 7 dell'Accordo).

L'art. 11 dell'Accordo dispone che la traduzione della patente di guida da convertire può essere richiesta **solo** nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida allegati all'Accordo stesso.

Nel rispetto dello stesso articolo, codesti Uffici della Motorizzazione potranno chiedere informazioni alla competente Autorità Centrale svizzera ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità ed i dati della patente di cui è richiesta la conversione, ovvero ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista dall'art. 5 per il rilascio del duplicato di una patente rubata o smarrita. Detta richiesta d'informazioni potrà essere redatta in lingua italiana (cfr. art. 13 - paragrafo 2-) e inviata direttamente alla sopraindicata Autorità Centrale svizzera, preferibilmente tramite posta elettronica.

* * * * *

Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

* * * * *

Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia integrato con la data di scadenza dell'Accordo di cui trattasi. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

F.to Vitelli

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 12533/23.18.01 del 30.05.2016

Entrata in vigore dell' Accordo Italia – Svizzera: 11.06.2016. Valido fino al 11.06.2021.

ALBANIA (valido fino al 25.12.2019)	FRANCIA	MALTA	SLOVENIA
ALGERIA	GERMANIA	MAROCCO	SPAGNA
ARGENTINA	GIAPPONE	MOLDOVA	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	NORVEGIA	SVEZIA
BELGIO	GRECIA	PAESI BASSI	SVIZZERA (valido fino all'11/06/2021)
BULGARIA	IRLANDA	POLONIA	TAIWAN
CIPRO	ISLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CROAZIA	ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
DANIMARCA	LETTONIA	REPUBBLICA CECA	UCRAINA (valido fino al 29/05/2021)
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	UNGHERIA
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA	URUGUAY (valido fino al 17/05/2020)
ESTONIA	LITUANIA	ROMANIA	
FILIPPINE	LUSSEMBURGO	SAN MARINO	
FINLANDIA	MACEDONIA	SERBIA (valido fino al 08/04/2018)	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
